

Raccomandata a .r (luogo e data)
DITTA (nome della gestione)
Via
Dom.Fisc. :
(località dove ha sede la ditta)

Egr. Onorevole(Sindaco)

Al Garante del Contribuente
(è in genere indicato nello stesso verbale.)

AL NUCLEO OPERATIVO - Sezione Operativa
Guardia di Finanza - (varie denominazioni del
Gruppo ..che ha redatto il Verbale)

Oggetto : ricorso avverso Verbale di contestazione e notificazione del
.....(data della notifica) redatto dal Gruppo della Guardia di Finanza
.....in merito a presunta violazione dell'art. 51 Legge 99/2009 per
pregressa tardiva comunicazione dei prezzi praticati al pubblico
all'Osservatorio Prezzi Mise.

Il sottoscritto, natoe residente in, CF:..... , titolare
della omonima ditta individuale di gestione / amministratore della
società..... di gestione dell'impianto stradale di carburanti con colori
.... sito in,, in relazione al Verbale in oggetto, con il quale
veniva contestata la violazione dell'art. 51, comma 1, della Legge
99/2009 , avendo omesso nel periodo compreso tra e la
comunicazione all'Osservatorio del Mise dei prezzi praticati al
pubblico dei carburanti, non rispettando pertanto il limite temporale
per l'aggiornamento massimo dell'ottavo giorno successivo alla ultima
comunicazione, prevedendo per tale presunta violazione la sanzione
pecuniaria di €per l'applicazione di quanto previsto all'art. 22,
comma 3 , del Decreto Leg.vo 114/98 ,

RICORRE

contro il Verbale sopra descritto per le seguenti ragioni :

PREMESSO CHE:

- nel giorno di accertamento di cui al Verbale contestato, la ditta/ società di gestione dell'impianto carburanti aveva, come si evince dallo stesso Verbale allegato, già provveduto ad aggiornare i prezzi praticati al pubblico riferentesi ai carburanti esitati nell'impianto carburanti medesimo e, nonostante tale applicazione corretta e puntuale della norma che viene considerata violata (art. 51 comma 3 legge 99/2009) il Nucleo operativo richiedeva allo stesso titolare della ditta / amministratore della società di esibire documentazione "riservata" contenuta nell' 'Archivio" strettamente personale della ditta/società medesima, presente nel sito dell'Osservatorio Prezzi del Mise. Lo stesso Verbale riporta a pagina... la dicitura:"Si allega, inoltre, la seguente documentazione in copia, esibita dalla parte : numero comunicazioni di inserimento dei prezzi carburanti inviate all'Osservatorio Prezzi e Tariffe presso il Mise "
- Trattasi, per chiarezza espositiva, di allegati in pdf che solo il titolare della impresa di distribuzione carburanti puo' estrarre e che testimoniano la storica sequenza delle comunicazioni periodiche all'Organismo del Mise incaricato di registrare su un proprio portale le informazioni inviate da circa 22 mila impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti in Italia, al fine di assolvere principalmente all'obiettivo di consentire al consumatore finale di avere in tempo reale la conoscenza dei prezzi praticati dagli impianti nel territorio che lo stesso consumatore finale intende, in ipotesi, percorrere. Tale finalità, integrata da ulteriori obblighi di pubblicizzazione dei prezzi presso l'impianto carburanti (DM 17 gennaio 2013 in ordine ai cartelli e alle insegne obbligatoriamente collocati all'esterno ed all'interno di una stazione di servizio per consentire la conoscenza in loco dei prezzi) costituisce quindi il complesso delle norme che vennero adottate - l'Osservatorio Prezzi è attivo dal settembre del 2013 dopo alcune sperimentazioni- proprio al fine di dare la piu' completa e capillare informazione agli utenti. Sia mediante la ricerca sul Portale informatico, sia mediante il tragitto in una certa area del territorio nazionale.
- E' del tutto evidente, quindi, che la "ricerca" operata dal Nucleo Operativo della G.d.F, su pregresse ed ormai inutili - per il consumatore - informazioni al momento dell'accertamento, costituisce, ad avviso del sottoscritto una originale e non corretta interpretazione delle norme contenute nel complesso legislativo:
- 1) l'accesso a dati forniti in buona fede dal sottoscritto - dati che è bene ricordarlo non sarebbero stati accessibili dal Nucleo Operativo e neanche dallo stesso Osservatorio Prezzi del Mise in quanto disponibili solo con uso della password personale della impresa- ha consentito di accertare in una data molto lontana dal giorno dell'accertamento un ritardo superiore agli otto giorni in una **sola occasione (o piu' occasioni)** Le norme di riferimento (art. 51

Legge 99/2009 e DM 15 ottobre 2010) non fanno scaturire nessun potere ispettivo delle Autorità di controllo su fatti pregressi ed ormai del tutto inutili secondo la ratio e lo spirito delle disposizioni legislative in merito.

- 2) Nel nostro Ordinamento infatti, l'unica norma che consente alle Autorità di controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza etc..) di rintracciare violazioni antecedenti al giorno dell'accertamento è contenuta nell'art. 12 del Decreto Leg.vo 472/97 che venne introdotto proprio per derogare al complesso normativo contenuto nella Legge 689 del 24 novembre 1982 che costituisce la fonte primaria delle sanzioni amministrative e penali . Tale Legge tuttavia, non consentiva e non consente tuttora di irrogare sanzioni amministrative per fatti antecedenti. Con l'introduzione dell'art. 12 del citato Decreto Leg.vo 472/97 venne introdotto necessariamente il principio del "cumulo giuridico" applicabile, per quel che qui interessa, a violazioni anche pregresse in materia fiscale e tributaria, affinché le Autorità di controllo potessero in sede di accertamento, procedere alle relative sanzioni, nei limiti temporali previsti.
- Fatta questa precisazione, è del tutto evidente che la facoltà di individuare eventuali violazioni pregresse dell'obbligo di aggiornamento della comunicazione all'Osservatorio Prezzi dei Carburanti presso il Mise, appare, oltre che pretestuosa, del tutto illegittima in quanto non consentita dalle norme applicabili (in primis dalla citata Legge 689/81) ; non consentita per le modalità di acquisizione dei dati riservati accessibili solo dalla impresa in quanto tale esibizione di documenti non poteva essere richiesta dal Nucleo di G.d.F. anche ove contenesse violazioni commesse in periodi temporali antecedenti l'accertamento
- La pretesa violazione, che nel caso di specie si riferisce a ben xxx giorni antecedenti l'accertamento in loco del Nucleo di GdF , in ogni caso, non ha prodotto alcun vulnus alla buona fede dei consumatori, proprio perchè pregressa. Ove, diversamente, un consumatore avesse visionato sull 'Osservatorio Prezzi del Mise un certo "prezzo" e recatosi sull'impianto gestito dal sottoscritto, ne avesse trovato un "altro", allora su sua segnalazione la Gd.F. o la Vigilanza Urbana avrebbero potuto legittimamente irrogare, previo accertamento in loco, le sanzioni previste per la violazione delle norme piu' volte citate. Ma, nel caso specifico, i fatti si sono svolti come riportato dal Verbale allegato che con il presente ricorso qui si impugna: la verifica di presunte violazioni è avvenuta con accertamenti sulla documentazione "storica" consegnata in buona fede dal sottoscritto medesimo;
- **Aggiungasi che una ulteriore violazione sarebbe stata contestata al sottoscritto relativa ad una presunta violazione del DM 17 Gennaio 2013, allorquando il Nucleo operativo ha inteso sanzionare una non corretta modalità grafica dei prezzi (terzo decimale meno evidente) nella cartellonistica presente sul**

piazzale della stazione di servizio di cui in epigrafe : in merito si precisa che ,come da foto allegata al presente ricorso, la cartellonistica stessa che dovrebbe contenere tale specifica informazione verso il cliente con pubblicizzazione delle tre cifre decimali , di cui le prime due devono essere evidenziate maggiormente rispetto alla terza, lasciando la possibilità (cfr Circolare della Direzione Generale Mercato Concorrenza del Mise del 12/4/2013 che si allega) di "ricorrere a tecniche alternative , quali il formato apice o pedice o il diverso risaltro cromatico o luminoso ...", è di diretta provenienza della società proprietaria dell'impianto carburanti di cui trattasi e non puo' essere manipolata, modificata od alterata dal sottoscritto, pena la risoluzione ipso jure dei contratti di comodato e fornitura in essere con la società proprietaria medesima. In merito, pertanto trattasi di obblighi di comunicazione che , ammesso che siano stati violati, sono rimessi alla competenza del soggetto proprietario e fornitore in esclusiva dei carburanti. Se ne chiede pertanto, nel caso specifico lo stralcio della relativa sanzione anche in relazione a quanto indicato nella citata Circolare Mise del 12/4/2013 che prevede che gli organi competenti : ".... omissis.. in sede di accertamento, tengano conto di tutte le circostanze, quando pure vi siano tutti gli estremi oggettivi e formali della violazione , possano mettere in dubbio la sussistenza degli elementi soggettivi di dolo o colpa che, ai sensi dell'art. 3 Legge 689/81siano ritenuti necessari per determinare una responsabilità sanzionabile....omissis"

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, IL SOTTOSCRITTO
CHIEDE**

LA REVOCA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE PER I SUESPOSTI MOTIVI CHE, AD AVVISO DELLO SCRIVENTE, APPAIONO MERITEVOLI DI ACCOGLIMENTO E TALI DA POTER CONSENTIRE ALL'ONOREVOLE SINDACO DI DI RITENERE IL PRESENTE RICORSO FONDATA E DI ANNULLARE LE SANZIONI PREVISTE E COMMINATE .

CHIEDE ALTRESI'

- 1. CHE NELLE MORE DELLA DECISIONE CHE L'ONOREVOLE SINDACO ASSUMERA' IN MERITO, VOGLIA SOSPENDERE L'ESECUTIVITA' DEL VERBALE MEDESIMO COMUNICANDOLA AGLI ORGANISMI COMPETENTI E ABILITATI A RICEVERE IL VERSAMENTO RELATIVO ALLA SANZIONE COMMINATA .**
- 2. L'INTERVENTO DEL "GARANTE DEL CONTRIBUENTE" PER LE OPPORTUNE VALUTAZIONI DEL CASO.**

Il sottoscritto si dichiara altresì' immediatamente disponibile qualora l'Onorevole Sindaco di valutasse l'opportunità di convocarlo per essere sentito in merito.

Con osservanza ,

(Luogo e data)

Allegati: copia Verbale di contestazione e notificazione redatto dalla Guardia di Finanza; estratto delle comunicazioni "storiche" inviate all'Osservatorio Prezzi del Mise; Circolare Direzione Generale Mercato e Concorrenza del 12 aprile 2013 ; **foto della cartellonistica prezzi.**